

Il Diritto all'Unità Familiare

I Permessi di Soggiorno per Motivi Familiari

Avv. Silvia Franceschini

Ricongiungimento e Coesione Familiare

Definizione e Ambito Disciplinare

Ricongiungimento Familiare

Istituto che consente al cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea, regolarmente soggiornante in Italia, di ottenere l'ingresso e l'autorizzazione al soggiorno per alcuni suoi familiari, essi pure stranieri o apolidi, secondo modalità e limiti indicati dalla legge.

Disciplina applicabile: D.Lgs 286/98

Coesione Familiare

Esercizio del diritto all'unità familiare da parte del cittadino straniero che richieda l'ingresso in Italia e/o l'autorizzazione al soggiorno perché familiare di un cittadino italiano o di un cittadino europeo che sta esercitando in Italia il suo diritto di libera circolazione.

Disciplina applicabile: Direttiva 2004/38 trasposta in Italia dal D.Lgs 30/2007

Familiare di chi? La distinzione tra ricongiungimento e coesione familiare dipende dalla nazionalità del soggetto di riferimento: straniero residente, cittadino italiano o cittadino europeo.

Art. 30 T.U.I. — Il Rilascio del Permesso di Soggiorno per Motivi Familiari

Presupposti ex art. 30, comma 1, del T.U.I.

1

Lett. A) — Visto di ingresso

Allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare.

Cass. civ. 29 maggio 2012 n. 8598: no controllo effettività della convivenza.

2

Lett. B) — Matrimonio in Italia

Agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani, UE o stranieri regolarmente soggiornanti.

3

Lett. C) — Familiare con requisiti per il ricongiungimento

Al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano, UE o straniero regolarmente soggiornante in Italia.

4

Lett. D) — Genitore di minore italiano

Al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia.

Art. 30, co. 1, lett. B) T.U.I.

Prima Ipotesi di Ricongiungimento Sur Place — Abusi e Revoca

Presupposti

- Soggiorno regolare ad altro titolo da almeno 1 anno
- Matrimonio contratto nel territorio dello Stato
- Coniuge: cittadino italiano, UE o straniero regolarmente soggiornante

Ipotesi di Revoca

L'assenza di convivenza successiva al matrimonio può determinare la revoca, salvo che vi sia prole.

Cass. n. 5378/2020 e Cass. n. 6747/2023: non rileva la convivenza tra coniugi, ma solo la natura fraudolenta o fittizia (sin dall'origine) del vincolo coniugale.

Qualora il matrimonio sia stato contratto esclusivamente per ottenere il permesso di soggiorno, senza una reale volontà di costituire una famiglia, si configura l'abuso del diritto.

Riferimenti Normativi e Giurisprudenziali

- **Art. 2697 c.c.** — Onere della prova in capo all'amministrazione che deduce la fittizietà del matrimonio
- **Cass. Civ., Sez. I, Ord. n. 6747 del 10/03/2021** — Principi applicativi in materia di matrimonio fittizio
- **Cass. Civ., Sez. I, Ord. n. 13189 del 14/05/2024** — Ulteriori chiarimenti sulla prova dell'abuso
- **Manuale della Commissione Europea** — Contiene i c.d. *indizi di abuso* che fanno ragionevolmente (ma non necessariamente) presumere la natura fittizia del matrimonio

Art. 30 co. 1 lett. C) T.U.I.

Seconda ipotesi di ricongiungimento *sur place* — Il regolare soggiorno del familiare straniero

Corte Costituzionale n. 202/2013

Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 co. 5 D.Lgs. 286/98 nella parte in cui la valutazione discrezionale si applicava solo allo straniero che aveva esercitato il ricongiungimento o al "familiare ricongiunto", e non allo straniero che *abbia legami familiari nel territorio dello Stato*.

Cass. 23316/2018 + Cass. n. 12023/2025

Necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata: ragioni meramente formali non possono impedire la realizzazione della finalità perseguita dalla normativa.

Cass. civ. Sez. I n. 6535/2026

La nozione di "straniero regolarmente soggiornante" deve intendersi in senso estensivo, comprendendovi anche lo straniero il cui permesso sia scaduto da oltre un anno se ha in corso un procedimento amministrativo o giurisdizionale, ovvero si trovi in condizione di inespellibilità ex art. 13 co. 2-bis D.Lgs. 286/98.

⚠ **Giurisprudenza di merito — Conformi:** Trib. Bologna 2.10.2024; Trib. Roma 17.04.2020; Trib. Torino n. 1018/2026, n. 2537/2025, n. 2877/2024, 8.04.2024. **Contra:** Corte d'Appello di Torino 19.09.2025, RG 76/2025.

Art. 30, co. 1, lett. D) T.U.I.

Terza Ipotesi di Ricongiungimento *Sur Place* — Il Genitore di Minore Italiano

La lett. D) dell'art. 30, co. 1, T.U.I. riconosce il permesso di soggiorno al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. Si tratta della forma più intensa di tutela dell'unità familiare, fondata sul **superiore interesse del minore** sancito dalla Convenzione di New York del 1989.

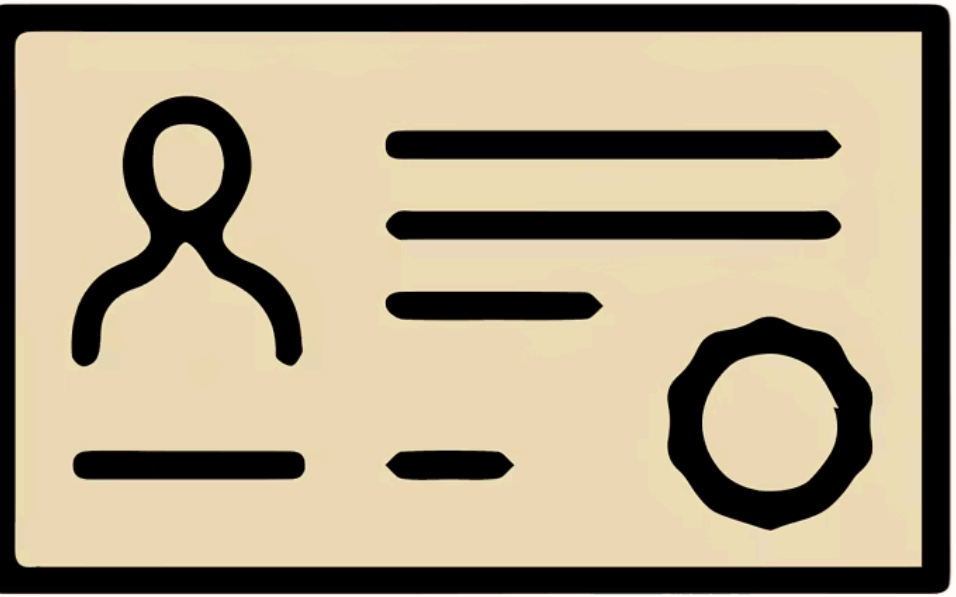
Caratteristiche Distintive

- **Nessun obbligo di coabitazione** con il genitore italiano
- **Nessun requisito di pregressa regolarità** del soggiorno
- **Non ostatività** di un giudizio di pericolosità sociale
- Lettura combinata con l'art. 28, co. 3, T.U.I., l'art. 3 della Convenzione di New York del 20/11/1989 e l'art. 8 CEDU

Giurisprudenza di Riferimento

Tribunale di Brescia, n. 758/2025 del 24/02/2025: conferma l'applicazione estensiva della norma a tutela del rapporto genitoriale, indipendentemente dalla situazione amministrativa del genitore straniero.

> **Corte Costituzionale, Sent. n. 202/2013:** *"Nell'ambito delle relazioni interpersonali ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata e automatica a presunzioni di pericolosità assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari."*



Contenuto del Permesso di Soggiorno per Motivi Familiari

Durata

Il permesso ha durata pari a quella del permesso del familiare di riferimento, entro il limite massimo biennale. È rinnovabile al sussistere dei presupposti.

Accesso al lavoro

Consente lo svolgimento di attività lavorativa sia subordinata che autonoma, senza necessità di ulteriori autorizzazioni specifiche.

Convertibilità

Il permesso per motivi familiari può essere convertito in permesso per motivi di lavoro, al ricorrere dei presupposti di legge, favorendo l'autonomia del soggiornante.

Accesso ai servizi

Garantisce parità di accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria e ai servizi sociali rispetto ai cittadini italiani.

Art. 28 D.Lgs 286/98 — Il Diritto all'Unità Familiare

Ambito soggettivo e progressivo ampliamento

Soggetti titolari del diritto

- Titolari di carta di soggiorno
- Titolari di permesso ≥ 1 anno per lavoro, studio, religione, famiglia
- Titolari di protezione internazionale

Soggiorno legale ininterrotto (co. 1-bis): almeno due anni, salvo titolari di protezione internazionale.

Cfr. Sent. Trib. Firenze 15.12.2025.

Ampliamento progressivo — giurisprudenza

Permesso per motivi familiari

Inizialmente escluso, poi incluso: Cass. n. 1714/2001.

Attesa cittadinanza

Cass. Ord. n. 12680/2009; Cass. Ord. 8582/2008.

Protezione speciale

Trib. Brescia 24.07.2024; Trib. Roma 03.01.2019; Trib. Torino n. 1803/2026; Trib. Catanzaro 9.09.2025.

Il Rigetto del Permesso e la Tutela Rafforzata ex Art. 5 co. 5 T.U.I.

Art. 5 co. 5 T.U.I.

Esonero dall'automatismo espulsivo per lo straniero che ha attivato una procedura di ricongiungimento familiare o per il familiare ricongiunto ai sensi dell'art. 29 T.U.I. Nell'adottare il provvedimento di rigetto o revoca si tiene conto di:

- Natura ed effettività dei vincoli familiari
- Esistenza di legami familiari e sociali con il paese di origine
- Durata del soggiorno sul territorio nazionale

Corte Cost. n. 202/2013 + Cass. n. 17070/2018

Illegittimità costituzionale dell'automatismo espulsivo. Necessario accertamento **in concreto** della pericolosità sociale e bilanciamento dei contrapposti interessi.

Art. 5 co. 5-bis T.U.I.

Nel valutare la pericolosità dello straniero ai fini del diniego del permesso per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per:

- Reati con arresto obbligatorio in flagranza
- Reati ex art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p.
- Favoreggiamento delle migrazioni illegali

Famiglie non fondate sul matrimonio e legami effettivi

Progressivo ampliamento dell'ambito applicativo dell'art. 5 co. 5 T.U.I.

Cass. n. 25653/2022 e Cass. n. 11955/2020

La norma si applica anche alle famiglie non fondate sul matrimonio e ai familiari non citati dall'art. 29 T.U.I., purché sussistano **legami effettivi**. Il giudice è tenuto a valutare l'effettiva consistenza dei legami familiari: coniugio e durata del matrimonio, nascita e età dei figli, convivenza, dipendenza economica, effettività della vita familiare.

Cass. n. 15362/2015 e Cass. n. 7945/2023

Inespellibilità dello straniero irregolare in ragione del legame familiare con altro straniero irregolare o con madre bisognosa di cure. Il legame familiare, anche in assenza di regolarità del soggiorno, costituisce ostacolo al provvedimento espulsivo quando sia accertata la sua effettività e la particolare vulnerabilità dei soggetti coinvolti.

La Coesione Familiare *sur place* con il Cittadino Italiano

Il quadro normativo europeo recepito dal D.Lgs. 30/2007

La normativa europea in materia di diritto di circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione è stata recepita nell'ordinamento italiano dal **D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30**, che dà attuazione alla **Direttiva 2004/38/CE**.

La disciplina regola tre profili fondamentali:

- Le modalità di esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini UE e dei loro familiari
- Il diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato
- Le limitazioni per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza

Ratio della Direttiva 2004/38/CE

La direttiva mira ad **agevolare** l'esercizio del diritto fondamentale di libera circolazione e soggiorno, garantendo che i legami familiari non costituiscano un ostacolo ingiustificato alla mobilità dei cittadini europei all'interno dell'Unione.

Art. 2 D.Lgs 30/2007 — I Familiari del Cittadino dell'Unione Europea

Categoria I — Familiari "forti"

Il diritto di circolazione e soggiorno **segue automaticamente** quello del cittadino UE. Appartengono a questa categoria:

- Il coniuge e il partner unito civilmente
- I discendenti diretti di età inferiore a 21 anni
- Gli ascendenti e discendenti "a carico"

Categoria II — "Altri familiari"

Hanno diritto al ricongiungimento **solo al ricorrere di condizioni aggiuntive**:

- Sono a carico del cittadino UE, oppure
- Già convivevano con lui nel paese di provenienza, oppure
- Sussistono gravi motivi di salute

Rientrano anche il partner con cui il cittadino UE abbia una relazione stabile documentata.

La distinzione tra le due categorie ha rilevanza pratica fondamentale: i familiari "forti" non devono dimostrare condizioni aggiuntive per ottenere il titolo di soggiorno, mentre gli "altri familiari" sono soggetti a una valutazione discrezionale dell'autorità competente.

I Familiari ex Art. 2 co. 1 lett. B) D.Lgs 30/2007

Il coniuge e il partner unito civilmente

Il coniuge

Il coniuge del cittadino UE rientra nella categoria dei familiari "forti" e ha diritto automatico al soggiorno.

Non é richiesta la pregressa regolarità del soggiorno

Non é richiesta la convivenza

⚠ Il matrimonio di comodo — contratto al solo fine di ottenere un diritto di soggiorno — non produce effetti e può essere oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

Il partner unito civilmente

A seguito dell'entrata in vigore della L. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà), il partner unito civilmente con il cittadino UE è equiparato al coniuge ai fini del D.Lgs. 30/2007, con pieno diritto al soggiorno sul territorio italiano.

Le unioni civili contratte all'estero tra persone dello stesso sesso devono essere riconosciute dall'ordinamento italiano secondo i criteri del diritto internazionale privato.

I Familiari ex Art. 3 co. 2 D.Lgs 30/2007

Gli "altri familiari" e il partner con relazione stabile

Altri familiari a carico

Familiari non rientranti nelle categorie "forti" che siano a carico del cittadino UE o che abbiano convissuto con lui nel paese di provenienza. Necessità di prova della dipendenza economica effettiva.

Gravi motivi di salute

Il familiare che necessiti di assistenza personale del cittadino UE per gravi motivi di salute ha diritto di soggiorno, previa valutazione caso per caso dell'autorità competente.

Partner con relazione stabile

Il partner con cui il cittadino UE abbia una relazione stabile documentata. La relazione deve essere attestata con documentazione ufficiale. L'autorità è tenuta ad agevolare l'ingresso e il soggiorno, motivando l'eventuale diniego.

A differenza dei familiari "forti", per gli "altri familiari" l'autorità competente non è vincolata al rilascio del titolo di soggiorno ma deve effettuare un esame approfondito della situazione personale, motivando adeguatamente l'eventuale rifiuto.

La Relazione Affettiva Stabile e la Prova della Convivenza

Definizione ex Art. 36 L. 76/2016

«Si intendono conviventi di fatto due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o unione civile.»

Si tratta di una **situazione di fatto giuridicamente rilevante**, produttiva di effetti giuridici propri.

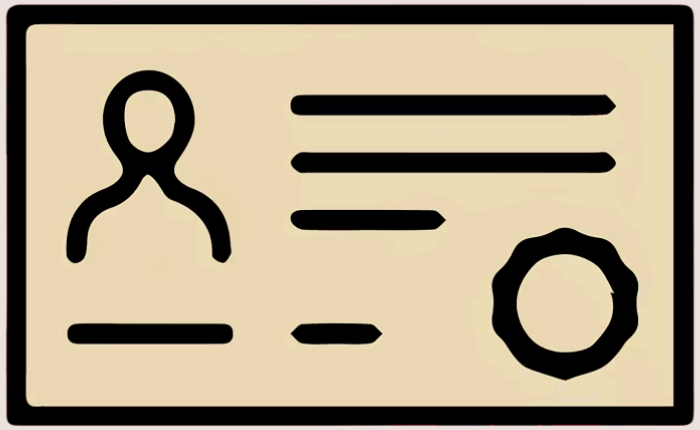
La prova della stabile convivenza

La dichiarazione anagrafica è strumento privilegiato di prova, ma **non è costitutiva**: la convivenza può essere accertata con ogni mezzo idoneo *(Cass. Civ. sez. I n. 3876/2020; C.G.U.E. C-27/2008 Metock)*.

Art. 3 co. 2 lett. b) D.Lgs 30/2007 — Documentazione ufficiale

La norma italiana è più restrittiva rispetto alla Direttiva 2004/38. L'interpretazione deve essere **conforme allo scopo della direttiva** ("agevolare"): *Sent. Trib. Milano n. 3901/2026 dell'11.05.2026*.

> *«L'applicazione della norma richiede un attento esame delle differenti fattispecie concrete: il giudice deve valutare l'effettiva consistenza dei legami familiari, che devono risultare particolarmente stretti, desumibili da elementi oggettivi quali coniugio, durata del matrimonio, nascita di figli, convivenza, dipendenza economica.»* — Cass. n. 25653/2022; Cass. n. 11955/2020



La Carta di Soggiorno di Familiare di un Cittadino dell'Unione

Rilascio

Rilasciata al familiare extracomunitario che accompagna o raggiunge il cittadino UE in Italia. Deve essere richiesta entro 90 giorni dall'ingresso.

Durata

Cinque anni dalla data del rilascio, o per il periodo di soggiorno previsto del cittadino UE se inferiore ai cinque anni. Rinnovabile automaticamente.

Soggiorno permanente

Dopo cinque anni di soggiorno legale ininterrotto, il familiare acquisisce il diritto al soggiorno permanente, con carta di soggiorno a tempo indeterminato.

Autonomia del titolo

Il diritto di soggiorno del familiare non decade automaticamente con la cessazione del matrimonio o della relazione, in presenza di determinate condizioni tutelate dalla direttiva.

L'applicabilità del D.Lgs 30/2007 ai Familiari Stranieri di Cittadini Italiani

Art. 23 D.Lgs 30/2007 — Novità introdotte dal D.L. 69/2023 / L. 103/2023

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Co. 1 — Cittadino italiano mobile

Per il cittadino italiano che abbia esercitato la libera circolazione in un altro Stato membro e faccia rientro in Italia con il proprio familiare straniero: **rinvio alle disposizioni del D.Lgs 30/2007** (regime più favorevole).

Co. 1-bis — Cittadino italiano statico

Per il cittadino italiano che non abbia mai esercitato la libera circolazione e risieda stabilmente in Italia: **rinvio alle disposizioni del D.Lgs 286/98** (Testo Unico Immigrazione), che prevede requisiti più stringenti per il ricongiungimento.

La distinzione tra cittadino italiano "mobile" e "statico" rimane al centro di un vivace dibattito giurisprudenziale sull'applicabilità del regime più favorevole.

Quesiti Aperti

Le questioni interpretative più controverse

1

Definizione di cittadino italiano "mobile"?

Quali italiani possono ambire a rientrare nella categoria dei cittadini “mobili”: è sufficiente un breve soggiorno in un diverso Paese europeo, un fine settimana, un mese, tre anni?

2

Il Regime applicabile?

Chi sono i familiari dell’art. 23 bis: quelli del TUI o quelli, più numerosi del D.Lgs 30/2007? Quale regime attende il familiare che rientri nel comma 1 bis?

3

Perché penalizzare i familiari statici?

Perché mai il legislatore ha ritenuto di dover introdurre una disciplina che prevede un regime deteriore per i familiari statici piuttosto che quelli mobili?

Lettura Conforme allo Scopo

L'interpretazione giurisprudenziale prevalente sull'art. 23 D.Lgs 30/2007

> *«Le disposizioni del D.Lgs n. 30/2007 si applicano anche ai familiari dei cittadini italiani che non hanno esercitato la libera circolazione; tuttavia ad essi verrà rilasciato un permesso di soggiorno denominato **FAMIT**, che avrà durata **quinquennale** nel caso in cui ricorrano le condizioni dell'art. 10, e **decennale** se ricorrono le condizioni di cui all'art. 14.»*

Questa interpretazione costituzionalmente e comunitariamente orientata mira a evitare una disparità di trattamento irragionevole tra il cittadino italiano che ha esercitato la libera circolazione — il cui familiare beneficia del regime più favorevole del D.Lgs 30/2007 — e il cittadino italiano "statico", il cui familiare sarebbe altrimenti soggetto al regime più restrittivo del T.U.I. L'interpretazione conforme allo scopo della direttiva privilegia la tutela dell'unità familiare.

Giurisprudenza di Merito — Orientamenti sull'Art. 23

Pronunce conformi

01

Sent. Trib. Torino 9.04.2025 n. 16357

02

Sent. Trib. Torino 27.01.2025

03

Sent. Trib. Torino 4.02.2025

04

Ord. Trib. Trento 26.07.2025

05

Sent. Trib. Milano 9.04.2025

06

Sent. Trib. Venezia 31.07.2025

07

Sent. Trib. Bologna 3.10.2025 (RG 3404/2025)

08

Sent. Trib. Milano n. 3901/2026 dell'11.05.2026

Pronuncia contraria

Corte d'Appello di Torino 14.01.2026 — RG 789/25
La Corte d'Appello ha adottato un orientamento restrittivo, confermando l'applicabilità del solo D.Lgs 286/98 ai familiari del cittadino italiano statico. Il contrasto giurisprudenziale rende auspicabile un intervento chiarificatore della Corte di Cassazione.

Prospettive
Il dibattito è aperto. L'orientamento favorevole della giurisprudenza di merito prevalente e la ratio della Direttiva 2004/38/CE depongono per l'estensione del regime più favorevole.

LA COESIONE FAMILIARE SUR PLACE COL CITTADINO ITALIANO AI SENSI DELL'AT. 19 TUI

Divieto di Espulsione ex Art. 19 co. 2 lett. c) T.U.I.

L'art. 19, c. 2, lett. c), T.U.I. non consente l'espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o col coniuge di nazionalità italiana, salvo i casi previsti dall'art. 13, c. 1, T.U.I. (espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato disposta dal Ministro dell'interno).

Effetto: Permesso di Soggiorno per Motivi Familiari

Alla dimostrazione della situazione di convivenza col familiare italiano consegue il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art. 28 del Regolamento di attuazione.

La giurisdizione: il Tribunale Ordinario

1

Giudice competente

Sezione specializzata del Tribunale Ordinario nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.

2

Termini per impugnare

Nessun termine di decadenza previsto per la proposizione del ricorso.

3

Attrazione ex Art. 1 co. 2-bis D.L. 241/2004 — Convalida

La competenza del Giudice di Pace è attratta dal Tribunale Ordinario per i provvedimenti di convalida di cui agli artt. 13 e 14 T.U.I. (espulsione, trattenimento e allontanamento).

4

Attrazione ex Art. 1 co. 2-bis D.L. 241/2004 — Ricorsi

L'esame dei ricorsi avverso i provvedimenti di convalida è attratto quando intervengano in pendenza di un giudizio riguardante le materie di cui agli artt. 30 e 31, c. 3, T.U.I., in tema di vita familiare.